

ALLEGATO A

Disposizioni attuative della L.R. 30.04.2024 n. 15 e disposizioni organizzative, per gli uffici regionali, per l'effettuazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Premessa

Con la L.R. 30.04.2024 n. 15 (Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007) sono state adottate disposizioni organizzative per l'individuazione del Responsabile Unico di Progetto, per la nomina dei responsabili di fase, per la verifica della documentazione amministrativa e lo svolgimento delle procedure di gara, prevedendo la definizione con delibera di Giunta delle disposizioni operative per l'attuazione della stessa.

Con la legge regionale n. 28 del 6.06.2025 le disposizioni contenute all'art 3 della L.R. 15/2024 sono state integrate al fine di disciplinare la modalità di sostituzione del RUP in caso di impedimento oggettivo allo svolgimento delle funzioni per un periodo superiore ad un mese.

Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", rimette alla stazione appaltante l'adozione di modalità per l'applicazione di alcune disposizioni tra le quali vi sono gli articoli 49 (Principio di rotazione degli affidamenti), 50 (Procedure per l'affidamento), 52 (Controllo sul possesso dei requisiti), 93 (Commissione giudicatrice), 215 (Collegio consultivo tecnico)

Il presente documento è suddiviso in due parti:

- nella I parte, ai sensi della L.R. 30.04.2024 n. 15 sono individuate le disposizioni operative per l'attuazione della stessa con riferimento:
 - all'individuazione del Responsabile Unico di Progetto;
 - alle modalità di sostituzione del RUP in caso di impedimento oggettivo allo svolgimento delle funzioni;
 - alla nomina dei responsabili di fase
 - alla verifica della documentazione amministrativa e per lo svolgimento delle procedure di gara con il criterio del minor prezzo e delle procedure negoziate per i lavori di cui agli articoli 5 e 6 della legge.

Sono inoltre fornite indicazioni in attuazione delle previsioni contenute nell'art 9 comma 2 della L.R. 1 del 2009 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" per l'adozione dei provvedimenti afferenti alle procedure contrattuali in caso di assenza temporanea del Dirigente Responsabile del Contratto DRC;

- nella II parte, sono fornite indicazioni organizzative ed operative agli uffici regionali in relazione agli aspetti sotto indicati, con riferimento agli **affidamenti sotto soglia e sopra soglia comunitaria**, per i quali il D.Lgs. n. 36/2023 rinvia a possibili disposizioni applicative da parte delle stazioni appaltanti:
 - alle fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione;
 - alle modalità per svolgimento degli affidamenti diretti;
 - alle modalità per l'effettuazione delle indagini di mercato per gli affidamenti sotto soglia comunitaria di lavori, forniture, servizi ivi compresi i servizi di architettura ed ingegneria e attività di progettazione;

- ai criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo da elenco di operatori per gli affidamenti di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- in relazione ai contratti sotto e sopra soglia comunitaria: all'esecuzione anticipata dei contratti, alla individuazione del campione dei soggetti che hanno presentato offerta valida su cui effettuare i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione e alle disposizioni in merito ai controlli in corso di esecuzione;

PARTE I

1. Dirigente Responsabile del Contratto (DRC) e Responsabile Unico di Progetto (RUP)

Il Dirigente Responsabile del Contratto ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/2024 è individuato nel dirigente competente per materia e rappresenta la stazione appaltante.

Il DRC è individuato come RUP per la realizzazione del progetto ed è responsabile di tutte le procedure di affidamento necessarie per il progetto e adotta tutti i provvedimenti della/delle procedura/e contrattuale/i fatto salvo quanto di seguito previsto.

Il DRC può individuare RUP un dipendente appartenente alla struttura di cui è titolare, inquadrato nell'area più elevata del sistema di classificazione, previsto dal CCNL di riferimento e che sia titolare di incarico di posizione di elevata qualificazione.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il RUP nella struttura di cui è titolare il DRC lo stesso procede all'individuazione previa pubblicazione di specifico avviso rivolto ai dipendenti con analogo inquadramento e incarico all'interno dell'amministrazione.

Il DRC, per le procedure aperte e negoziate ex articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023, può conferire, nel rispetto di quanto previsto nel decreto del Direttore generale della Giunta Regionale adottato ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 15/2024, al RUP appartenente alla sua struttura la delega ad adottare uno o più dei seguenti atti a rilevanza esterna:

- a) Decreto di indizione della procedura in attuazione del progetto di lavori, forniture o servizi approvato dal DRC;
- b) Decreto di esclusione degli operatori nella fase di affidamento fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3 "Settore Contratti quale Ufficio dedicato alla verifica della documentazione amministrativa";
- c) Decreto di revisione prezzi per lavori, forniture e servizi, nei limiti stabiliti dal DRC nei documenti progettuali;
- d) Decreto inerente alle modifiche contrattuali previste nei documenti progettuali.

Nel caso di affidamento diretto di forniture e servizi il DRC può conferire, previa individuazione delle finalità e delle caratteristiche della prestazione da acquisire, al RUP appartenente alla sua struttura la delega a definire i contenuti della prestazione da acquisire, svolgere la procedura e adottare l'ordinativo diretto o il decreto di affidamento contenente oltre agli elementi essenziali di cui all'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'impegno di spesa.

Nel caso di affidamento diretto di lavori il DRC, può conferire, previa approvazione del progetto o previa individuazione da parte del DRC delle finalità e delle caratteristiche dei lavori da acquisire, al RUP appartenente alla sua struttura la delega a definire i contenuti della prestazione da acquisire, ove non precedentemente approvato il progetto, a svolgere la procedura e adottare l'ordinativo diretto o il decreto di affidamento contenente oltre agli elementi essenziali di cui all'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'impegno di spesa.

Il RUP delegato in relazione alla procedura di affidamento diretto nel rispetto delle indicazioni date dal DRC cura e sottoscrive tutti gli atti e le comunicazioni afferenti la stessa.

Nel caso in cui al RUP appartenente alla propria struttura non sia conferita la delega o nel caso in cui il RUP sia individuato a seguito di avviso lo stesso propone al DRC l'adozione degli atti a rilevanza esterna trasmettendo la proposta al dirigente.

L'individuazione del RUP avviene da parte del DRC con decreto e nel caso di affidamenti diretti/somme urgenze con ordine di servizio secondo quanto segue:

- per i lavori da parte del Dirigente Responsabile della struttura competente indicata nella delibera di approvazione del quadro esigenziale con decreto da adottarsi dopo l'approvazione della delibera (delibera che può coincidere con la delibera di programmazione settoriale). Il RUP così individuato sarà RUP pure di tutti gli ulteriori affidamenti (anche di forniture o servizi) finalizzati a dare attuazione all'intervento, di cui si preveda, anche attraverso elementi determinabili, la necessità del loro affidamento e ricompresi nel quadro economico dell'intervento: per tali affidamenti il nominativo del RUP, già individuato, sarà indicato nel primo provvedimento/atto ufficiale relativo alla procedura.
- per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria da attivare sulla base delle specifiche esigenze che si manifestano, nel decreto del DRC con cui si approva il quadro esigenziale e in cui si dà atto che l'attività è comunque ricondotta alle ordinarie attività del Settore.
- per forniture e servizi con decreto del DRC da adottarsi prima dell'inserimento della fornitura o del servizio nella delibera di approvazione della programmazione;
- nel caso di forniture e servizi non inseriti in programmazione, con decreto/ordine servizio da adottarsi nel momento in cui si manifesta l'esigenza di acquisto. In caso di nomina con ordine di servizio l'indicazione del nominativo individuato è riportato nel primo atto con cui l'Amministrazione manifesta all'esterno la necessità di acquisire la prestazione;
- nelle somme urgenze, nell'atto di approvazione della perizia viene formalizzata la nomina del RUP.

1.2 Sostituzione del RUP in caso di assenza

In caso di assenza per impedimento oggettivo per un periodo superiore ad un mese del DRC che svolga le funzioni di RUP, il Direttore con proprio provvedimento individua un Dirigente appartenente alla propria direzione che svolge le funzioni di RUP per il periodo di assenza del DRC/RUP o un dipendente appartenente alla struttura di cui è titolare il DRC/RUP da sostituire, inquadrato nell'area più elevata del sistema di classificazione; previsto dal CCNL di riferimento, e che sia titolare di incarico di posizione di elevata qualificazione. Al termine del periodo di assenza il DRC/RUP sostituito da altro Dirigente riassume le funzioni di RUP mentre nel caso di sostituzione con un dipendente appartenente alla propria struttura può riassumere le funzioni o confermare le stesse, con apposito provvedimento, in capo al RUP incaricato.

Nel caso di assenza per impedimento oggettivo per un periodo superiore ad un mese del RUP nominato dal DRC, le funzioni di RUP, per il periodo di assenza, sono svolte dal DRC o da altro dipendente appartenente alla struttura di cui è titolare il DRC, inquadrato nell'area più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL di riferimento e che sia titolare di incarico di posizione di elevata qualificazione.

Dell'avvenuta sostituzione viene effettuata comunicazione ad ANAC tramite la piattaforma START se la stessa avviene nella fase di affidamento o SITAT se la stessa avviene nella fase dell'esecuzione.

1.3 Sostituzione del DRC per adozione atti in caso di assenza

In caso di assenza del DRC, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 1/2009 i provvedimenti afferenti alla procedura contrattuale sono adottati dal Direttore o da altro dirigente designato dal direttore stesso che è incaricato della sostituzione del Dirigente assente. Il Dirigente assente ove possibile in relazione al provvedimento da assumere fornisce le informazioni in relazione alla correttezza/legittimità dei presupposti giuridici e tecnici afferenti all'atto.

2. Responsabili procedimento fasi programmazione, progettazione e esecuzione e fase affidamento

Il DRC, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 15/2024, può nominare anche su proposta del RUP, laddove nominato, con riferimento alle singole procedure di affidamento da effettuare, prima dell'avvio delle attività affidate, i responsabili di procedimento di fase.

Possono essere nominati entrambi i responsabili, cioè quello per la fase della programmazione, progettazione ed esecuzione e quello per la fase dell'affidamento o solo il responsabile per una fase. Laddove non nominato il responsabile di fase le attività vengono svolte dal RUP. Non è possibile nominare un unico responsabile per entrambe le fasi.

Il Responsabile di procedimento di fase è individuato fra i dipendenti appartenenti alla struttura di cui è titolare il DRC inquadrato nell'area più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL di riferimento oppure è scelto a seguito di specifico avviso tra i dipendenti con lo stesso inquadramento all'interno dell'amministrazione regionale.

Nel provvedimento di nomina il DRC attribuisce ai responsabili di procedimento di fase i compiti tra quelli previsti agli articoli 6, 7 e 8 dell'allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023 in relazione alla fase a cui afferiscono. Il DRC può riservare al RUP alcuni dei compiti previsti negli articoli sopraindicati.

I responsabili di fase propongono al DRC o al RUP se diverso dal DRC, trasmettendoli formalmente, gli atti da adottare relativi alla procedura per la quale sono nominati, compresi i provvedimenti con cui si dispone l'ammissione/esclusione dalla procedura e l'esclusione delle offerte.

In merito ai requisiti del responsabile di fase, in assenza di indicazioni del legislatore, si ritiene opportuno mutuare i requisiti individuati per il RUP adeguandoli con riferimento a competenze tecniche nel caso del responsabile del procedimento per le fasi programmazione, progettazione ed esecuzione e a competenze amministrative nel caso del responsabile del procedimento per la fase di affidamento.

3. Settore Contratti quale Ufficio dedicato alla verifica della documentazione amministrativa, disposizioni per lo svolgimento delle procedure di gara con il criterio del minor prezzo e individuazione delle procedure negoziate per i lavori di cui all'art. 6 della legge

Il Settore Contratti, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/2024, nelle procedure aperte per lavori, forniture e servizi di competenza della Giunta regionale, provvede alla verifica della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata dagli operatori economici ed il dirigente responsabile del settore assume la qualifica di Presidente di gara.

Nel caso di procedure aperte aggiudicate con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 15/2024 il Dirigente del Settore Contratti in qualità di presidente di gara opera quale seggio di gara ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e oltre alla verifica della documentazione amministrativa procede all'apertura delle offerte economiche.

Il dirigente del Settore Contratti effettua il sorteggio di cui al successivo paragrafo 5.2 e a seguito della verifica della documentazione amministrativa approva con proprio decreto l'elenco delle offerte ammesse ed escluse e nel caso del criterio del minor prezzo, a seguito dell'apertura delle offerte economiche, la classifica di gara.

A seguito dell'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione il dirigente del Settore Contratti trasmette il provvedimento al RUP e se nominato al Responsabile di fase ed effettua le comunicazioni agli operatori economici esclusi.

Nel caso di aggiudicazione **con il criterio del minor prezzo sulla base della classifica di gara** procede, a formulare al RUP relativamente alla valutazione economica la proposta di aggiudicazione che deve essere fatta propria dallo stesso a seguito delle valutazioni di propria competenza sull'offerta presentata e dell'esito di eventuali valutazioni di anomalia.

Nel caso di procedura aperta con aggiudicazione **con il criterio del minor prezzo con l'inversione dell'apertura delle offerte**, il Settore Contratti procede all'apertura delle offerte economiche, all'approvazione della documentazione economica, alla verifica della documentazione amministrativa dei soggetti sorteggiati e all'individuazione della classifica di gara e alla verifica della documentazione amministrativa del primo e del secondo classificato e delle ulteriori offerte per le quali si applica la previsione di cui all'art. 36 comma 2 del Codice. Il Settore Contratti procede, poi, con le stesse modalità indicate al precedente capoverso.

Nelle procedure negoziate per affidamento di lavori di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 ovvero di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria, l'inserimento della procedura, da parte del CD, fra le procedure strategiche in occasione dell'individuazione delle procedure considerate "strategiche", equivale a volersi avvalere del Settore Contratti ed il DRC, nel decreto di avvio della procedura, dichiara di usufruire del Settore Contratti, quale ufficio dedicato per la verifica della documentazione amministrativa e, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, per la verifica delle offerte economiche. Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 per tali procedure è sempre possibile ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla parte IV del libro II del Codice (procedura aperta etc.).

3.1 Intervento Ufficiale rogante nelle procedure aperte e ristrette

L'art. 58 della L.R. 38/2007 prevede che i contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti dall'ufficiale rogante. A seguito della sopravvenuta disciplina, contenuta anche nell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, relativa alle fasi della procedura ed alla competenza all'adozione dell'aggiudicazione che è disposta con provvedimento amministrativo dal DRC, i verbali non tengono luogo di aggiudicazione e conseguentemente per le sedute di gara delle procedure aperte e ristrette non è più necessaria la forma pubblica amministrativa.

In conseguenza di ciò, anche al fine di non aggravare l'iter delle procedure e assicurare comunque la necessaria competenza, la verbalizzazione delle sedute pubbliche di gara svolte dal Dirigente del Settore Contratti in qualità di Presidente di gara e seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice nelle procedure aperte e ristrette viene svolta attraverso il personale assegnato al Settore Contratti titolare dell'incarico di EQ Ufficiale rogante.

I Verbali di gara delle sedute pubbliche svolte dal Dirigente del Settore Contratti quale Presidente di gara sono archiviati e conservati dallo stesso.

I Verbali delle sedute pubbliche di gara delle Commissioni giudicatrici sono trasmessi dal personale del Settore Contratti che ha curato la verbalizzazione a conclusione delle operazioni di gara al DRC

tramite Gescor e dovranno essere archiviati/conservati dal DRC in una specifica cartella all'interno dei dischi di rete del proprio Settore.

L'ufficiale rogante ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 della L.R. 38/2007 e dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 riceve in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica i contratti relativamente alle procedure aperte e ristrette.

PARTE II

4. Affidamenti sotto soglia comunitaria

Il Codice disciplina dagli articoli da 48 a 55 i contratti di importo inferiore alle soglie europee. L'affidamento dei contratti sotto soglia deve avvenire comunque nel rispetto dei principi contenuti nel Libro I parti I e II e applicando le altre previsioni contenute nel Codice non derogate espressamente negli art. da 49 a 55.

4.1 Principio di rotazione

L'art. 49 prevede che gli affidamenti devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione in conformità al quale *“è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”* e consente alle stazioni appaltanti di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico.

Pertanto la rotazione è effettuata all'interno di ciascuna fascia nel caso in cui due affidamenti consecutivi, abbiano a riferimento la stessa prestazione principale o prevalente.

In attuazione di tale previsione la rotazione è effettuata, tenendo conto degli affidamenti svolti da tutti i dirigenti, sulla base di quanto risultante dalla consultazione dello strumento informatico a supporto dell'applicazione del principio di rotazione (disponibile sulla Intranet), prendendo a riferimento, sulla base dell'importo stimato dell'appalto, le seguenti fasce di importo e per ciascuna fascia le CPV o SOA:

- 5.000,00 e inferiore a 20.000,00 euro;
- 20.000,00 e inferiore a 40.000,00 euro;
- 40.000,00 e inferiore a 60.000,00 euro;
- 60.000,00 e inferiore a 75.000,00 euro;
- 75.000,00 e inferiore a 100.000,00 euro;
- 100.000,00 e inferiore a 140.000,00 euro per forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione e inferiore a 150.000,00 euro per lavori;
- 140.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria per forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;
- 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria per lavori.

Per le procedure di affidamento per **forniture e servizi**, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, prendendo a riferimento la medesima CPV all'interno della medesima fascia di importo.

Per le procedure di affidamento di **lavori** prendendo a riferimento:

- per le fasce di importo inferiori a 150.000,00 euro la categoria SOA coerente con l'oggetto dei lavori;
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria la categoria SOA prevalente e la relativa fascia di classificazione.

Per gli affidamenti di lavori di importo fino a 150.000,00 euro, il dirigente, al momento dell'acquisizione del CIG, indica comunque la categoria SOA alla quale sono riconducibili i lavori al fine della consultazione dello strumento informatico.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione i dirigenti consultano il sistema informatico inserendo per forniture e servizi la fascia di importo e la CPV e per i lavori la fascia di importo e la categoria SOA che individua la prestazione prevalente oggetto di acquisizione.

Il sistema consentirà di visualizzare l'affidatario del precedente affidamento rispetto alla CPV o alla categoria SOA oggetto della procedura.

La deroga al principio di rotazione costituisce un'eccezione che deve essere adeguatamente motivata nel decreto di affidamento/a contrarre.

La rotazione non si applica qualora si ravvisi in concreto, pur in presenza della medesima SOA o CPV, una "*sostanziale alterità qualitativa*" della prestazione oggetto di affidamento.

Sono previste dal Codice le seguenti deroghe al principio di rotazione:

- per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
- in presenza della contemporanea sussistenza dei seguenti presupposti:
 - struttura di mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - accurata esecuzione del precedente contratto.

Tale ultima ipotesi deve essere adeguatamente motivata nel decreto di affidamento/a contrarre.

L'affidatario uscente può essere reinvitato laddove in caso di procedura negoziata si proceda a individuare gli operatori da invitare mediante indagine di mercato e, nell'avviso per manifestazione di interesse, si preveda di invitare tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, mentre nel caso in cui sia prevista la riduzione del numero degli operatori economici da invitare l'affidatario uscente non può essere invitato.

4.2 Affidamento diretto - Modalità di affidamento

Per l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro gli uffici possono:

- richiedere l'offerta direttamente ad un unico operatore economico;
- acquisire in forma scritta più preventivi di spesa e, poi, richiedere l'offerta ad un unico operatore;
- svolgere consultazioni di mercato, ai fini dell'acquisizione di preventivi di spesa e, poi, richiedere l'offerta ad un unico operatore. La consultazione di mercato è svolta attraverso la pubblicazione, per un periodo non inferiore a 7 giorni, in amministrazione trasparente - profilo committente e sulla piattaforma start di un avviso di consultazione per acquisizione preventivi per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) per i lavori o lett. b) per forniture e servizi. La valutazione dei preventivi avviene discrezionalmente a cura del DRC/RUP che motiva nel provvedimento di affidamento le ragioni della scelta.

Nel caso di affidamenti diretti di lavori ai fini dell'individuazione degli operatori economici a cui richiedere l'offerta o richiedere l'acquisizione di più preventivi il DRC/RUP può consultare l'elenco degli operatori iscritti relativamente alla categoria SOA e classifica I.

Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 20.000 euro per forniture e servizi, compresi gli affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria, e a 40.000 euro per lavori, l'affidamento del contratto, avviene con **ordinativo diretto** del dirigente responsabile del contratto ovvero tramite **un unico decreto** contenente gli elementi previsti dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Occorre procedere con decreto in ogni caso in cui non si applichi o si deroghi al principio di rotazione per affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Per le acquisizioni di importo pari o superiore a 20.000 euro ed inferiore a euro 140.000 per forniture e servizi, comprese le acquisizioni dei servizi di architettura ed ingegneria, e per le acquisizioni di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 per i lavori, l'ufficio procede ad affidamento diretto tramite **un unico decreto contenente** gli elementi previsti dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta, comunque, la facoltà di adottare un **decreto iniziale per i lavori pubblici** per i quali non sia ancora stato approvato il progetto.

4.2.1 Controlli nelle procedure affidamento di importo inferiore a 40.000 euro

I Dirigenti per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro procedono all'affidamento sulla base della autodichiarazione dei requisiti resa dagli Operatori economici ai sensi del DPR 445/2000.

L'art. 52 del Codice prevede, infatti, nel caso di contratti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00, modalità semplificate per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, prevedendo i controlli su un campione di dichiarazioni presentate dagli Operatori economici individuati con modalità predeterminate.

Negli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro il contratto deve in ogni caso contenere, espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta. Il Dirigente in caso di esito negativo del controllo procede alla comunicazione all'ANAC e dispone la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure indette dalla Regione Toscana Giunta Regionale da un mese ad un anno, tenendo conto della gravità riscontrata.

L'atto che dispone la sospensione, al fine della sua condivisione con tutti i Settori della Regione per le finalità di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è pubblicato sulla intranet.

I controlli di cui all'art. 16 della L.R. n. 38/2007, qualora ricorrano i presupposti, devono comunque essere effettuati ai fini dell'emanazione del provvedimento di affidamento.

Rimane ferma la facoltà per i Dirigenti di procedere in via ordinaria alle verifiche di tutti i requisiti resi sulla base della autodichiarazione prima dell'affidamento del contratto.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia richiesto di subappaltare parte delle prestazioni, occorre procedere in via ordinaria alle verifiche prima dell'affidamento del contratto e successivamente alle verifiche dei requisiti del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione.

4.2.2 Individuazione operatori da sottoporre a controllo dei requisiti dichiarati

Relativamente agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro gli operatori da assoggettare a controllo vengono individuati a campione con sorteggio, tenendo conto dell'importo dell'affidamento e delle Direzioni affidatarie, nella misura del 5% fra tutti gli affidamenti di servizi e forniture, compresi gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione e del 10% fra tutti gli affidamenti di lavori, effettuati annualmente dal 1 gennaio al 31 dicembre dalle strutture regionali, suddivisi in due semestri, effettuati con le modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione in Comitato di Direzione.

Gli affidamenti da sottoporre a controllo sono comunicati, oltre che sulla intranet al fine di dare conoscenza a tutti i Settori dell'esito del sorteggio, ai DRC competenti i quali procedono alle verifiche relativamente ai requisiti di partecipazione richiesti e comunicano l'esito del controllo al Settore Contratti che provvede a mettere a disposizione sulla intranet un Report inerente ai risultati ottenuti, ai fini della condivisione delle informazioni.

4.3 Procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del D.Lgs. n. 36/2023 per forniture, servizi e lavori

La procedura negoziata senza bando è prevista per:

- l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
- l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 previa consultazione di almeno dieci operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla parte IV del libro II.

La disposizione normativa, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, nel numero previsto per le diverse fasce di importo, prevede il ricorso ad indagine di mercato o elenco di operatori economici.

Nel caso di appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, la consultazione degli operatori economici viene effettuata mediante indagine di mercato con la predisposizione di un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare alla consultazione.

Nel caso di appalti di lavori, per l'individuazione degli operatori da invitare il RUP utilizza l'elenco degli operatori con le modalità stabilite nel disciplinare relativo all'elenco operatori approvato con la delibera di giunta n. 1186 del 2023 come modificato con la delibera di Giunta n. 1169 del 21/10/2024. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare l'elenco sulla base di quanto previsto all'art.20 del disciplinare il RUP procede a individuare gli operatori tramite effettuazione di indagini di mercato.

4.3.1 Avvio della procedura negoziata

Prima dell'avvio della procedura è adottato il **decreto a contrarre** nel quale viene dato atto:

- dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- delle caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell'appalto;
- l'importo massimo stimato, la relativa copertura contabile e la procedura che si intende seguire;
- i criteri di selezione degli operatori economici (requisiti capacità economica/tecnica);
- il criterio di aggiudicazione;
- la modalità di individuazione degli operatori da invitare se tramite ricorso ad elenco operatori per gli appalti di lavori o tramite indagine di mercato per forniture e servizi e nelle ipotesi in cui per i lavori non sia possibile l'utilizzazione dell'elenco operatori ai sensi dell'art. 20 del disciplinare relativo all'elenco operatori;
- i criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici nel caso in cui, sia in caso di utilizzo dell'elenco operatori che nel caso di indagine di mercato, si preveda la riduzione del numero degli operatori da invitare ed i casi in cui si procede con la modalità del sorteggio al fine di evitare oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;

- le principali condizioni contrattuali.

Con il decreto si approva altresì:

- l'avviso di manifestazione di interesse in caso di indagine di mercato, il Capitolato speciale d'appalto, lo Schema di contratto e i criteri di valutazione nel caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo;
- la lettera di invito (se disponibile);
- per gli affidamenti di lavori anche il progetto se non già approvato precedentemente.

4.3.2 Svolgimento dell'indagine di mercato

Il Settore competente ai fini dell'effettuazione dell'indagine di mercato pubblica l'avviso approvato con il decreto per acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici da invitare alla consultazione.

L'avviso è pubblicato sulla PVL piattaforma a valore legale di ANAC, sul Sistema Telematico START e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", utilizzando le apposite funzionalità messe a disposizione dal sistema SITAT. L'avviso dovrà rimanere disponibile per almeno 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso contiene:

- una descrizione sintetica dell'oggetto del contratto, gli elementi essenziali del contratto, l'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione;
- i requisiti generali e di idoneità professionale e gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati, i criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici con le dichiarazioni da rendere e la documentazione da presentare, i casi in cui si procede con la modalità del sorteggio al fine di evitare oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- le modalità di comunicazione.

I criteri utilizzati per la scelta degli operatori, come previsto dall'art. 2 dell'allegato II.1 al Codice, devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il DRC sceglie i criteri e li indica nell'avviso come sopra specificato.

Sul profilo del committente è reso disponibile unitamente all'avviso il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto.

4.3.3 Modalità di applicazione dei criteri di scelta degli operatori economici per i lavori pubblici

I Dirigenti/RUP, per le procedure negoziate di lavori, **individuano nel decreto** i criteri da utilizzare per la scelta degli operatori da invitare alla procedura.

I criteri sono utilizzati quali criteri per la selezione degli operatori economici all'interno dell'elenco Operatori di lavori e nel caso del ricorso all'indagine di mercato per selezionare gli operatori da invitare, laddove pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a quello stabilito dall'avviso.

I Dirigenti/RUP per la scelta degli operatori da invitare, tenendo conto della finalità e natura dell'intervento, utilizzano uno o più dei seguenti criteri:

- lavori analoghi all'oggetto dei lavori da appaltare, come definiti dalla categoria SOA prevalente, svolti nei 10 anni antecedenti alla pubblicazione dell'avviso, come risultanti da Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) che ne attestino l'esecuzione;
- il fatturato specifico, cioè riferito alla tipologia di lavori individuata, maturato dall'operatore economico negli ultimi tre anni;
- il numero di dipendenti assunti stabilmente dall'operatore economico
- ulteriori criteri individuati dai dirigenti/RUP in relazione alla finalità e natura dell'intervento.

Il Dirigente/RUP, per appalti d'importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie di rilievo comunitario, oltre ai criteri di scelta sopra elencati, può valutare, in modo pertinente rispetto all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto, l'applicazione di un ulteriore criterio di scelta, e, cioè, quello del possesso da parte degli operatori economici di una o più delle seguenti certificazioni:

- EMAS, UNI EN ISO 14001:2015 o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del Regolamento CE 1221/2009;
- ISO 45001:2018 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori;
- altre certificazioni specifiche in relazione alla tipologia dei lavori.

Al fine di garantire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita anche delle micro, piccole e medie imprese il Dirigente/RUP potrà prevedere la formazione di diverse graduatorie da cui selezionare gli operatori sulla base della classifica SOA posseduta in relazione alla categoria prevalente o sulla base delle loro dimensioni (micro, piccole o medie imprese).

Ai fini della valutazione dei criteri di scelta il Dirigente/RUP, in relazione alle scelte operate, indica le modalità di valorizzazione degli stessi anche stabilendo soglie massime di possesso dei criteri oltre le quali il punteggio attribuito non varierà.

In relazione ai criteri prescelti e alle modalità di valorizzazione indicate, il Dirigente/RUP attribuirà a ciascun operatore un punteggio sulla base del relativo grado di possesso di ogni criterio e collocherà gli operatori in ordine decrescente di possesso complessivo del criterio/dei criteri di scelta nella singola o nelle distinte graduatorie.

Il Dirigente/RUP selezionerà il numero di operatori da invitare indicato nell'avviso attingendo dalla singola o dalle distinte graduatorie, anche in modo numericamente differenziato, in modo tale da garantire la partecipazione di differenti tipologie di operatori.

In ogni caso, per ciascuna quota di operatori da selezionare in ogni graduatoria, nel caso in cui il punteggio dell'ultimo operatore da invitare sia identico a quello posseduto da uno o più operatori collocati in graduatoria, il numero degli operatori da invitare stabilito dall'avviso sarà aumentato includendo tutti gli operatori, a partire dall'ultimo da invitare, che sono in possesso dello stesso identico punteggio complessivo per ogni graduatoria.

4.3.4 Controllo sui requisiti

Nelle procedure negoziate di forniture, servizi e lavori i controlli sui requisiti di ordine generale (art. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023) e sui requisiti capacità tecnico professionale si effettuano solo nei confronti dell'aggiudicatario tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

4.4 Disposizioni comuni per gli affidamenti del sotto soglia comunitaria

4.4.1 Esecuzione anticipata del contratto

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, è sempre possibile, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e con apposita previsione nel decreto di aggiudicazione, procedere all'esecuzione anticipata del contratto; in tal caso gli uffici devono acquisire, prima dell'avvio dell'esecuzione:

- la garanzia definitiva;
- in caso di raggruppamento temporaneo, l'atto costitutivo;
- e, per i lavori, la polizza assicurativa per danni ed il Piano Operativo per la Sicurezza (POS).

Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

4.4.2 Stipula del contratto – Imposta di bollo

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 ai sensi articolo 55 del Codice, la stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione efficace. Non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18 commi 3 (35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione) e 4 (sospensione in caso di presentazione di ricorso).

La stipula ai sensi dell'art. 18 del Codice avviene mediante scambio di lettera per gli affidamenti diretti:

- di forniture e servizi;
- di lavori di importo fino a 40.000 euro per i quali non sia stato redatto un progetto.

Può avvenire mediante scambio di lettera per gli affidamenti diretti di servizi di architettura e ingegneria e attività di progettazione.

In caso di procedura negoziata la stipula del contratto avviene mediante scrittura privata, mentre per procedure aperte, ancorché sotto soglia comunitaria, in forma pubblico amministrativa.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro l'affidatario corrisponde prima della stipula l'imposta di bollo nella misura indicata nell'allegato I.4 al Codice.

Affidamenti in somma urgenza per i quali, in fase di redazione del verbale di somma urgenza, si prevede un importo contrattuale pari e superiore a 40.000, l'affidatario corrisponde l'imposta di bollo in fase di sottoscrizione del contratto.

5. Affidamenti sopra soglia comunitaria

Gli affidamenti di contratti afferenti lavori, forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria sono svolti attraverso il ricorso alle procedure di cui al libro II parte IV del D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare la procedura aperta (art. 71) e ristretta (art. 72) salvo il ricorrere delle condizioni per le quali è possibile ricorrere alle procedure di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. n. 36/2023.

A seguito dell'aggiudicazione il contratto deve essere stipulato entro 60 giorni fatto salvo la decisione in forza dei poteri di autotutela di revocare/annullare l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18 comma 2 è possibile stabilire un termine maggiore nel bando o concordare con l'affidatario un differimento del termine motivato in base all'interesse dell'amministrazione, compatibilmente con l'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

La stipula del contratto non può avvenire prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d stand still processuale) salvo le ipotesi previste dall'art. 18 comma 3 nelle quali non è necessario aspettare tale termine.

Nel caso in cui sia stato proposto ricorso contro l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare fino:

- alla decisione sull'istanza cautelare
- e/o fino alla pubblicazione della sentenza, ove il TAR abbia trattenuto in decisione già in sede cautelare per l'emissione di una sentenza in forma semplificata.

L'effetto sospensivo cessa nel caso in cui:

- il giudice si dichiara incompetente
- il giudice fissa con ordinanza la data di discussione del merito, senza pronuncia sulle misure cautelari, con il consenso delle parti.

Nel caso di cessazione dell'effetto sospensivo del ricorso o nel caso in cui il ricorso non preveda domanda cautelare occorre procedere alla stipula del contratto nel rispetto del termine. La mancata stipula al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 18 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sulla base della nuova formulazione dell'art. 18 e dell'applicazione dei principi di cui agli art. 1, 2, 3 e 4 la nuova normativa impone la stipula del contratto, anche in pendenza di contenzioso, a meno che non vi siano ragioni ulteriori che ne giustifichino il rinvio, **ragioni, però, che non possono coincidere con la mera pendenza del contenzioso.**

Nel caso sia necessario procedere alla stipula in pendenza di contenzioso dovrà essere inserita nel contratto una clausola risolutiva nell'ipotesi di esito sfavorevole del ricorso medesimo; la clausola – da definirsi in accordo con i Settori competenti in riferimento al tipo di provvedimento impugnato – dovrà disciplinare anche le conseguenze economiche dell'eventuale risoluzione del contratto.

5.1 Esecuzione anticipata

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile per motivate ragioni indicate nel decreto di aggiudicazione, procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

In tali casi gli uffici devono acquisire, prima dell'avvio dell'esecuzione:

- la garanzia definitiva;
- in caso di raggruppamento temporaneo, l'atto costitutivo;
- per i lavori, la polizza assicurativa per danni ed il Piano Operativo per la Sicurezza (POS).

L'art. 17, comma 9, disciplina inoltre i casi in presenza dei quali è effettuata l'esecuzione in via di urgenza, della sussistenza delle condizioni è dato atto nel decreto di aggiudicazione.

In tali casi gli uffici:

- possono derogare alla richiesta di costituzione della garanzia definitiva prima dell'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza;
- nel caso di raggruppamento, qualora non sia già stato costituito, il verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza dovrà essere sottoscritto da tutti i membri del raggruppamento;
- devono acquisire, per i lavori, la polizza assicurativa per danni ed il Piano Operativo per la Sicurezza (POS).

Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

5.2 Controllo sui requisiti di gare pubbliche di forniture, servizi e lavori

Nelle procedure di gare pubbliche di forniture, servizi e lavori di importo sotto e sopra soglia i controlli ai sensi del DPR 445/2000 in relazione alle dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e sui requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo decreto si effettuano nei confronti del primo in graduatoria e su un campione definito nella misura del 5% dei soggetti che hanno presentato offerta valida. Nel caso in cui dall'applicazione della suddetta percentuale risulti da controllare un unico soggetto questo viene individuato nel secondo in graduatoria, mentre nel caso in cui risultino da controllare un numero superiore di soggetti gli ulteriori soggetti in aggiunta al secondo sono individuati con sorteggio, fermo restando il controllo sul primo in graduatoria.

Nelle procedure aperte con l'inversione dell'apertura delle buste il controllo è effettuato relativamente al 5% degli operatori economici sorteggiati per la verifica delle buste amministrative la cui offerta è risultata valida e sul primo ed il secondo in graduatoria.

I controlli vengono effettuati dal RUP tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) gestito da ANAC.

5.3 Controlli in corso di esecuzione

Nei contratti di durata i dirigenti procedono, alla scadenza di ciascun anno di vigenza contrattuale, ad effettuare il controllo sul mantenimento dei requisiti dell'esecutore, ai sensi dell'art. 122, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023.

Procedura per ricerca personale per svolgimento attività direzione lavori

Nel caso in cui all'interno della struttura responsabile dell'intervento o in altra struttura dell'amministrazione non sia possibile individuare il direttore dei lavori, ove occorra procedere alla verifica della disponibilità presso altre amministrazioni, ai sensi dell'art 114 del D.Lgs 36/2023 comma 6, il DRC invia la richiesta ad almeno 3 amministrazioni prevedendo la risposta entro un congruo termine. Nella richiesta il Dirigente indica i requisiti richiesti e le modalità di valutazione.

Nel caso di risposta positiva il Dirigente a seguito di istruttoria individua il soggetto a cui conferire l'incarico di direttore lavori e disciplina con convenzione i rapporti con l'amministrazione di appartenenza.

Incarico collaudatore da parte strutture interne alla regione

Nei casi in cui negli appalti di lavori, ai sensi del D.lgs 36/23, occorre procedere al collaudo tecnico-amministrativo al fine della individuazione dei collaudatori e del rispetto di quanto previsto dall'art 116 comma 4, il DRC procede a individuare gli stessi all'interno di altro Settore appartenente alla stessa Direzione ove possibile. In caso di carenza all'interno della Direzione si procede alla ricerca del collaudatore presso le altre Direzioni tramite pubblicazione di un avviso da pubblicare sulla intranet.

In caso di mancata risposta può procedere ad effettuare la ricerca presso altre amministrazioni ai sensi dell'art 116 del Codice inviando la richiesta ad almeno 3 amministrazioni prevedendo la risposta entro il termine di 30 giorni. Nella richiesta il Dirigente indica i requisiti richiesti e le modalità di valutazione.

Nel caso di risposta positiva il Dirigente a seguito di istruttoria individua il soggetto a cui conferire l'incarico e a seguito di acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza formalizza l'incarico con il collaudatore tramite invio di lettera di incarico al soggetto e all'amministrazione di appartenenza. Il compenso per l'espletamento dell'incarico è determinato ai sensi dell'[articolo 29](#), comma 1, dell'[allegato II. 14](#).

Richiesta di altre amministrazioni per incarichi Direttori lavori e Collaudatori

Nel caso in cui pervenga all'amministrazione la richiesta di personale per lo svolgimento di incarichi di collaudo o di direttore lavori della richiesta viene dato avviso tramite pubblicazione sulla intranet, da parte della direzione che ha competenze affini alla materia oggetto di intervento.

Nel caso di adesione alla richiesta da parte di dipendenti dell'amministrazione gli stessi comunicano all'amministrazione richiedente la propria disponibilità e nel caso di conferimento dell'incarico di collaudo il dipendente comunica l'incarico ricevuto ai fini della verifica di cui all'art 34 bis, comma 9, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Nel caso di espletamento dell'attività di direzione lavori i rapporti tra la Regione e l'amministrazione richiedente sono disciplinate con convenzione.